



REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO

(emanato con D.D. n.323 del 27 giugno 2019)

Art. 1 Oggetto e finalità

1.1. Il presente regolamento dà esecuzione all'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 e s.m.i. (nel seguito "Legge"), all'art. 2 comma 3 del "Regolamento per la disciplina del reclutamento dei professori di I e di II fascia, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005 n. 230" (nel seguito "Regolamento per il reclutamento dei professori di I e di II fascia"), all'art. 3 commi 2 e 3 del "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010" (nel seguito "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato"). Il presente regolamento disciplina le modalità di finanziamento esterno dei posti di professore universitario di I e di II fascia, da reclutarsi con procedure selettive di cui all'art. 18 comma 1 della Legge, e di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettere a) e b) della Legge, da reclutarsi con procedure selettive, da parte di uno o più soggetti pubblici e privati (nel seguito anche "Finanziatore" o "Finanziatori").

1.2. Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. La costituzione dei rapporti di lavoro e il loro successivo svolgimento restano disciplinati dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Non possono far parte delle commissioni di concorso:

- a) le persone fisiche finanziatrici;
- b) le persone fisiche che ricoprono cariche di vertice, di amministrazione o di gestione nelle persone giuridiche finanziatrici;
- c) le persone fisiche che abbiano rapporti di coniugio, convivenza, affinità e/o parentela entro il quarto grado con le persone di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

1.3. Il finanziamento a copertura integrale del costo di cui al successivo art. 3 viene formalizzato:

- a) qualora il/i Finanziatore/i sia soggetto privato, mediante erogazione liberale con atto notarile, ai sensi dell'art. 782 del codice civile;
- b) qualora il/i Finanziatore/i sia un ente rientrante nell'elenco delle Pubbliche amministrazioni, redatto dall'Istat ai sensi della L. n. 196/2009 e s.m.i., mediante convenzione per scrittura privata, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Art. 2 Procedura di attivazione del posto/contratto.

2.1. I Consigli delle Strutture accademiche, previa acquisizione di lettera di intenti del/i Finanziatore/i, possono deliberare di richiedere al Senato accademico la copertura di un posto di professore o di un contratto di ricercatore mediante finanziamento esterno, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2.2. Il Consiglio della Struttura accademica indica nella deliberazione:

- a) tutti gli elementi previsti dal Regolamento per il reclutamento di professori di I e II fascia o dal Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
- b) gli eventuali rapporti economici preesistenti con il/i Finanziatore/i;
- c) gli eventuali oneri che il/i Finanziatore/i abbia richiesto di inserire nell'atto di donazione, ai sensi dell'art. 793 del codice civile, o nella convenzione. A tal proposito, la lettera di

intenti potrà precisare le modalità mediante le quali rendere noti al Finanziatore i risultati conseguiti nella ricerca posta in essere dal vincitore della procedura.

2.3 Il Senato accademico delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle richieste di cui ai commi precedenti e, in caso di approvazione, propone al Consiglio di amministrazione federato l'istituzione del posto o la stipula del contratto, l'attivazione della procedura di reclutamento.

2.4 Il Consiglio di amministrazione federato approva l'istituzione del posto o la stipula del contratto e a tal fine:

a) qualora il/i Finanziatore/i sia soggetto privato, autorizza il Direttore ad accettare la donazione per il finanziamento esterno e gli oneri eventualmente previsti a carico della Scuola in favore del/i Finanziatore/i.;

b) qualora il/i Finanziatore/i sia un ente rientrante nell'elenco delle Pubbliche amministrazioni, redatto dall'Istat ai sensi della L. n. 196/2009 e s.m.i., approva la convenzione per il finanziamento esterno e gli oneri eventualmente previsti a carico della Scuola in favore del/i Finanziatore/i.

2.5 La proposta di delibera del Consiglio di amministrazione è sottoposta al controllo preventivo del Collegio dei Revisori.

2.6 Il Direttore o suo delegato interviene per conto della Scuola nell'atto pubblico di donazione oppure rilascia separata dichiarazione di accettazione della donazione da parte del/i Finanziatore/i privato/i. Il Direttore o suo delegato sottoscrive la convenzione con il/i Finanziatore/i pubblico/i.

Art. 3 Ammontare, tempi e garanzie del finanziamento

3.1. Il finanziamento deve essere di ammontare non inferiore al costo complessivo (c.d. lordo-amministrazione):

- a) di quindici annualità di trattamento economico spettante al vincitore della procedura, per i professori e i ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge, a tempo pieno;
- b) di almeno tre annualità di trattamento economico spettante al vincitore della procedura per i contratti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge.

3.2. Il costo complessivo da finanziare e le relative voci di cui esso si compone (tra cui il costo dell'atto pubblico di donazione, gli aumenti ISTAT e gli scatti stipendiali qualora maturati, gli assegni per il nucleo familiare se dovuti, etc.) sono individuate, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione federato che approva apposite tabelle analitiche. Tale costo non può essere inferiore al valore economico standard del punto organico o della frazione di punto organico nazionale determinato dal Ministero per professore/ricercatore. La determinazione/aggiornamento del costo di cui al primo periodo può avvenire anche in occasione di una proposta di finanziamento. Il/I Finanziatore/i deve impegnarsi a sostenere il maggior costo per il trattamento economico del vincitore qualora costui debba godere, in base alla normativa vigente, di un trattamento economico maggiore di quello stabilito delle tabelle.

3.3. L'ammontare del finanziamento deve rispettare quanto stabilito dalla Scuola ai sensi del comma precedente. Qualora dopo la sottoscrizione della donazione/convenzione e prima della nomina del professore o della stipula del contratto col ricercatore vi fosse un aumento dei costi di cui ai commi precedenti, questi devono trovare adeguata copertura sul proprio budget.

3.4. Il finanziamento può essere proposto da parte di un soggetto singolo o da parte di più soggetti finanziatori che concorrono al complessivo finanziamento integrale, con un apporto minimo per ciascun finanziatore del 25% dell'ammontare minimo complessivo. In caso di concorso tra più Finanziatori, ciascuno di essi è responsabile in via parziaria esclusivamente della propria quota di finanziamento, essendo esclusa ogni forma di responsabilità solidale tra gli stessi, non applicandosi al caso di specie l'art.1292 e ss. del codice civile.

3.5. Il/i Finanziatore/i eroga il finanziamento al momento della stipula dell'atto di donazione/convenzione in misura integrale oppure mediante rateazioni annuali anticipate da specificarsi nell'atto di donazione/convenzione. Ciascuna rata non può essere inferiore ad almeno una annualità di costo. In caso di concorso tra più Finanziatori, uno o più di essi erogano la propria quota di finanziamento, non inferiore al minimo di cui al comma precedente, in misura integrale

oppure mediante rateazioni annuali anticipate da specificarsi nell'atto di donazione o nella convenzione.

3.6. In caso di pagamenti rateali, il/i Finanziatore/i privato/i interessato deve costituire idonea garanzia da produrre al momento dell'atto di donazione mediante una fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 c.c., a garanzia dell'intero impegno finanziario di propria spettanza. A tal fine si fa riferimento all'art. 93 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa a esso collegata.

Art. 4 Rapporti con il/i Finanziatore/i

4.1. Allo scopo di soddisfare un interesse di natura non patrimoniale del Finanziatore o di uno o più dei Finanziatori, può essere previsto l'inserimento di un onere in favore di quest'ultimo finalizzato esclusivamente alla rendicontazione dell'attività svolta, nel periodo di durata della convenzione, dal professore/ricercatore assunto.

4.2. Qualora il professore/ricercatore venga a cessare per qualunque causa dal servizio presso la Scuola anticipatamente rispetto all'esaurirsi del piano rateale di finanziamento:

a) il/i Finanziatore/i non avrà diritto alla restituzione di quanto già versato, né potrà pretendere alcun indennizzo a qualunque titolo dalla Scuola per la anticipata cessazione del rapporto di lavoro;

b) il contratto di donazione o la convenzione si risolve di diritto, senza effetto retroattivo tra le parti, a far data dalla anticipata cessazione del rapporto di lavoro tra il professore/ricercatore e la Scuola e i relativi ratei di finanziamento, con scadenza successiva alla intervenuta cessazione anticipata del rapporto di lavoro, non saranno più dovuti dal/i Finanziatore/i;

c) la fidejussione, ove costituita, cesserà i propri effetti relativamente al versamento di ratei con scadenza successiva alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro del professore/ricercatore. Essa rimarrà pienamente valida ed efficace a garanzia dei versamenti di ratei già scaduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4.3 Qualora il professore/ricercatore venga a cessare anticipatamente per qualunque causa dal servizio presso la Scuola, quando il finanziamento sia stato già versato in un'unica soluzione si procederà alla restituzione al/i Finanziatore/i della quota parte di finanziamento residua non utilizzata a causa della cessazione anticipata, tenendo conto di quanto ancora eventualmente spettante al professore/ricercatore.

4.4 Le disposizioni di cui ai due commi precedenti trovano applicazione, per quanto compatibili, per il caso di passaggio a tempo definito del professore/ricercatore, quando possibile ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 Disposizioni generali

5.1. Per quanto non previsto dalle disposizioni precedenti, si applica la legislazione nazionale in materia di reclutamento di professori e ricercatori universitari nonché la legislazione fiscale in materia di finanziamenti in favore delle Università statali; si applicano altresì lo Statuto e i regolamenti della Scuola.

5.2. L'acquisizione e il trattamento da parte della Scuola dei dati personali del/dei Finanziatore/i, se persone fisiche, e/o delle persone fisiche per conto degli stessi operanti avvengono sulla base dell'art. 18 comma 3 della Legge e della legislazione connessa. Il trattamento avviene nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento 2016/679/UE, secondo modalità proporzionate alle operazioni svolte a alle finalità di interesse pubblico perseguite. La Scuola diffonde i dati del/dei Finanziatore/i, anche qualora si tratti di dati personali, mediante citazione sintetica all'interno degli atti pubblici inerenti la procedura di reclutamento.

5.3. Qualora i posti di professore universitario e i contratti di ricercatore siano finanziati da programmi dell'Unione Europea o del Ministero si applica la specifica normativa di settore.

5.4. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico, su di esso esprime parere il

Consiglio di amministrazione federato ed è emanato con decreto del Direttore. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo ufficiale del decreto di emanazione.